

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2012, n. 56 (Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)).

Art. 1 Inserimento dell'articolo 4 bis al decreto del Presidente della Regione 56/2012

Art. 2 Entrata in vigore

Art. 1 Inserimento dell'articolo 4 bis al decreto del Presidente della Regione 56/2012

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2012, n. 56 (Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)) è inserito il seguente:

“Art. 4 bis Consultazione scritta

1. Il Presidente delle Commissioni può avviare una procedura di consultazione scritta dei componenti delle Commissioni per la sollecita conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 4, lettere c), d), e), f), g), i) e k), 7, 9 e 13 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)).
2. Con comunicazione del Presidente, inviata con strumenti informatici o telematici, è avviata la procedura di consultazione scritta e sono trasmessi i documenti da sottoporre all'esame dei componenti delle Commissioni.
3. I componenti delle Commissioni esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione della comunicazione e lo trasmettono alla segreteria delle Commissioni con gli strumenti di cui al comma 2.
4. In caso di motivata urgenza, nella comunicazione di cui al comma 2 può essere indicato un termine abbreviato per esprimere il parere che, comunque, non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
5. Il parere delle Commissioni è espresso dalla maggioranza dei componenti.
6. Alla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 4, sono verbalizzati per iscritto gli esiti della procedura di consultazione, gli accertamenti concernenti l'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e la provenienza del parere da parte dei singoli componenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura la trasmissione a tutti i componenti.”

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE